SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 96

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 marzo al 1° aprile 1986)

INDICE

CENGARLE ed altri: Sulle misure che si intende adottare per garantire il regolare funzionamento dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, bloccato da alcune settimane a causa di agitazioni sindacali (2433) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) *Pag.* 1791

DI CORATO, PETRARA: Per un intervento presso l'AGIP Petroli di Bari affinchè esegua la sentenza del pretore del lavoro in merito alla riassunzione di 11 dipendenti e sulla gestione del personale da parte della direzione aziendale (2320) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) 1792

FOSCHI: Sull'opportunità di riesaminare la convenzione stipulata a suo tempo con la Repubblica di San Marino per la regolamentazione dell'esercizio venatorio anche in relazione alle innovazioni introdotte nel nostro paese dalla legge n. 968 del 1977 (1862) (risp. FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 1793

FRASCA: Sulle iniziative assunte in attuazione della raccomandazione approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa concernente la partecipazione dei giovani alla vita politica e istituzionale (2422) (risp FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1794

MARTINI, PACINI: Sulle modalità di vendita, da parte della Banca commerciale italiana, del 51 per cento del pacchetto azionario della società Henraux di Seravezza (Lucca) (2429) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) 1795

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

CENGARLE, GUSSO, PAVAN, NERI, MELOTTO, GIUST, TOROS. — *Ai Ministri dei trasporti e della marina mercantile.* — Per conoscere quali concrete iniziative intendano prendere perchè l'aeroporto Marco Polo di Venezia, bloccato da settimane da una incomprensibile agitazione, torni alla normalità.

Nel rilevare che l'aeroporto di Tessera è il terzo in ordine di importanza nel paese, gli interroganti chiedono che, qualora si renda necessaria, sia usata anche la precettazione per garantire la normalità del servizio aeroportuale e che, qualora si verifichino queste situazioni a Venezia, sia usato come aeroporto alternativo quello di Treviso, anzichè l'aeroporto di Ronchi.

(4-02433)

(9 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro della marina mercantile.

Il complesso problema aeroportuale di Venezia non è una questione a sè stante, ma va inquadrato nel più ampio contesto del sistema portuale, per la cui non facile soluzione sono necessari iniziative e coordinamento di vari ministeri, enti locali e forze sociali interessate.

Al fine di verificare la possibilità del superamento della situazione di conflittualità esistente tuttora nell'aeroporto, si è di recente tenuto un'incontro con le varie amministrazioni interessate e con i rappresentanti sindacali.

In tale sede il comune ha fatto sapere che, in data 14 febbraio 1986, il comune stesso e la provincia di Venezia hanno sottoscritto, unitamente ai rappresentanti sindacali provinciali CGIL-CISL-UIL, un documento relativo, tra l'altro, alla necessità di dare avvio immediato alla costituzione della s.p.a. Aeroporto (le cui procedure di attuazione si prevede possano essere esaurite formalmente per la fine del mese di marzo 1986) e alla proposta, già fatta propria dal Ministro della marina mercantile, per un intervento straordinario del Tesoro per il risanamento finanziario dell'ente Porto. Tale ripianamento, peraltro, dovrà essere realizzato soltanto a condizione che le disfunzioni strutturali della gestione portuale siano definitivamente rimosse e sia avviato rapidamente il riequilibrio di gestione attraverso interventi concreti di profonda riorganizzazione e nuove forme di gestione.

Pertanto, dopo le necessarie ulteriori verifiche e gli indispensabili approfondimenti nel caso, si assicura che la difficile situazione in cui versa l'aeroporto di Venezia verrà seguita con molta attenzione da parte di questa amministrazione, che non mancherà di adottare le opportune misure per arrivare ad una soluzione definitiva della vertenza onde consentire la regolare attività operativa.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di utilizzare come aeroporto alternativo quello di Treviso, si fa presente che, di norma, il gruppo

Alitalia sceglie l'aeroporto di Ronchi dei Legionari in quanto l'organizzazione esistente su quest'ultimo è tale da assicurare un servizio migliore.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(25 marzo 1986)

DI CORATO, PETRARA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia.* — Premesso che la sentenza del pretore del lavoro dottor Giuseppe De Peppo, emessa il 5 novembre 1985, rigettando il licenziamento di 11 dipendenti del deposito dell'AGIP Petroli s.p.a., con sito in Bari, in viale Europa, ordina l'inserimento dei suddetti lavoratori nell'attività produttiva, mentre la direzione aziendale rifiuta l'immissione nel processo produttivo con l'offerta del pagamento degli stipendi senza prestazione di lavoro;

considerato che lo stato di disorganizzazione del lavoro nello stesso deposito dell'AGIP Petroli s.p.a. di Bari, per la rimanenza dei dipendenti, impone loro di effettuare oltre tre ore di straordinario al giorno, mentre l'organico è al di sotto della reale possibilità per un migliore ed efficiente servizio,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti i Ministri intendano prendere per il rispetto della sentenza emessa dal pretore e per il completamento dell'organico nel deposito AGIP Petroli s.p.a. di Bari e se non ritengano di accertare responsabilità morali e penali nei confronti dell'AGIP Petroli s.p.a. di Bari che paga stipendi a lavoratori che non prestano attività lavorativa.

(4-02320)

(14 novembre 1985)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'ENI e per delega del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A seguito di controlli operati presso il deposito interno dell'Agip Petroli di Bari, emergeva una serie di gravissime irregolarità perpetrate da undici dipendenti della citata unità lavorativa. Le responsabilità di questi ultimi erano direttamente riscontrabili dalla documentazione predisposta dall'azienda per la corretta estrazione dei prodotti petroliferi dai serbatoi del deposito ai fini della consegna ai gestori terzi. Detta estrazione è sottoposta a rigorose formalità che tendono ad assicurare il controllo della legittimità delle operazioni e l'immediato riscontro dei quantitativi e delle qualità dei prodotti in uscita dallo stesso deposito, al fine del pieno rispetto delle leggi che regolano la movimentazione dei prodotti petroliferi; di norma, tali accorgimenti consentono di evitare errori e di impedire abusi se non in presenza (come nei fatti in questione) di artefici specifici volutamente predisposti.

In relazione a tutto quanto emerso, la società (con l'osservanza delle procedure di rito) provvedeva a licenziare i dipendenti, depositando altresì due esposti denuncia alla procura della Repubblica di Bari che, a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza, indiziava i dipendenti per i

reati di associazione a delinquere, furto di benzina e falsificazione di certificati fiscali.

Avverso i licenziamenti i dipendenti presentavano un ricorso d'urgenza — ex articolo 700 codice di procedura civile — in relazione al quale il giudice, in data 5 novembre 1985, disponeva la convalida dei precedenti decreti con i quali aveva attribuito alla società la facoltà di non provvedere alla materiale reintegrazione dei lavoratori, pur avendola obbligata a pagare l'equivalente delle retribuzioni; nella stessa sede il giudice adito assegnava altresì ai ricorrenti il termine perentorio di 90 giorni per l'inizio del giudizio in merito.

Le notevoli disfunzioni causate dall'allontanamento degli undici dipendenti rendono, allo stato, necessario il ricorso a misure provvisorie quali inserimenti di personale proveniente da altre unità periferiche e lavoro straordinario che, per gli autisti, è leggermente superiore alle medie normali.

Nel breve periodo la situazione sarà completamente normalizzata con l'inserimento del personale stabile.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(24 marzo 1986)

FOSCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste.* — L'articolo 56 dell'accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, stipulato in Roma il 20 dicembre 1960, concernente la regolamentazione dell'esercizio venatorio tra i due Paesi, non corrisponde più alle condizioni di equità e reciprocità, soprattutto successivamente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968, correttamente denominata «legge quadro sulla caccia».

Infatti:

a) la Repubblica di San Marino ha vincolato a gestione sociale oltre il 90 per cento del territorio agro-forestale, mentre le regioni italiane, in virtù della citata legge, possono vincolare allo stesso fine non più del 30 per cento della superficie;

b) sul piano delle imposte e tasse, mentre il cacciatore italiano versa lire 54.000 annue per la tassa governativa e lire 68.500 per quella regionale, quello sammarinese 700 annue per la licenza e lire 6.000 per la licenza valida anche per il territorio italiano;

c) i cittadini sammarinesi residenti in Italia, con la licenza del loro Governo, beneficiano degli effetti derivanti dagli investimenti e dalle programmazioni regionali, senza alcun concorso contributivo per realizzare tali presupposti;

d) il citato accordo italo-sammarinese del 20 dicembre 1960, che consente ai sammarinesi di esercitare la caccia nel territorio italiano col solo documento del loro Governo, impedisce di fatto l'applicazione delle leggi italiane, concernenti la caccia controllata, ed i conseguenti accertamenti necessari per evitare violazioni di vario genere.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo italiano non ritenga di denunciare l'accordo in materia, allo scopo di adeguare sollecitamente la normativa italo-sammarinese che regola l'eser-

cizio venatorio alla mutata situazione degli ultimi tempi, secondo princìpi di reale reciprocità e di conseguente equità.

(4-01862)

(23 aprile 1985)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri e anche a nome del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Si premette che l'articolo 56 dell'Accordo aggiuntivo del 20 dicembre 1960 e l'articolo 4 della Convenzione del 31 marzo 1939 tra Italia e San Marino prevedono non già un regime di reciprocità tra i cittadini italiani e quelli di San Marino, bensì una equiparazione dei rispettivi cittadini.

Inoltre la tassa che il cittadino sammarinese, anche se residente fuori del territorio della Repubblica, deve versare al demanio sammarinese per ottenere il rilascio della licenza a cacciare in Italia, è stata elevata a lire 20.000, con legge approvata dal Consiglio Grande e Generale.

In merito alla richiesta di un adeguamento della normativa italo-sammarinese che regola l'esercizio venatorio, si precisa che, da un approfondito esame della questione effettuato dalla Amministrazioni statali competenti, sentite anche le regioni Emilia Romagna e Marche, è emerso l'orientamento volto a una sostanziale revisione degli accordi vigenti in materia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

(27 marzo 1986)

FRASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le iniziative che intende prendere il Governo in attuazione della raccomandazione n. 1019, relativa alla partecipazione dei giovani alla vita politica e istituzionale, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 settembre 1985, sulla base di una relazione della Commissione cultura ed educazione (*Doc.* n. 5462).

Nella raccomandazione in esame si chiede al Comitato dei ministri di associare rappresentanti dei giovani al programma di lavoro intergovernativo e alle varie attività del Consiglio d'Europa, di dedicare una particolare attenzione alla preparazione pratica dei giovani all'attività politica e istituzionale e di rassicurare i giovani sul valore degli ideali cui si ispira la cooperazione europea. Si chiede inoltre ai Governi degli Stati membri di rafforzare il sostegno al centro europeo della gioventù e al fondo europeo per la gioventù, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati.

(4-02422)

(5 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il contenuto della raccomandazione n. 1019 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è stato preso in attenta considerazione dai competenti organi italiani e largamente recepito per quanto riguarda i programmi di azione da sviluppare nelle sedi competenti.

In particolare, sul piano europeo, il Governo italiano ha avuto modo di approfondire tali tematiche alla prima conferenza dei Ministri europei

responsabili dei problemi della gioventù, tenutasi a Strasburgo dal 17 al 19 dicembre 1985. In tale occasione, da parte italiana, si è manifestata, sulla base della citata raccomandazione, una posizione di sostanziale appoggio e di aperto riconoscimento delle iniziative prese dal Consiglio d'Europa in materia di assistenza ai giovani.

In particolare, si è ritenuto di sottolineare in quella sede la necessità di:

a) riconoscere alle organizzazioni giovanili un ruolo specifico nella promozione del benessere sociale e più specificamente nell'inserimento dei giovani nella vita sociale;

b) assicurare alle organizzazioni giovanili spazi di intervento (specie nel campo della tossicomania), dando loro un sostegno finanziario e mezzi per la formazione di personale adeguato.

Nel corso della conferenza di Strasburgo, lo spirito della raccomandazione n. 1019 ha trovato espressione nei 12 princìpi e nelle 41 raccomandazioni deliberate a conclusione dei lavori, nei quali viene costantemente sottolineata la necessità di rendere partecipi i giovani, ad ogni livello, delle decisioni che li riguardano. È stata altresì messa in rilievo l'opportunità di allargare, potenziandola, l'azione del centro europeo per la gioventù e del fondo europeo per la gioventù.

Va infine ricordato che il Ministero degli affari esteri ha convocato una riunione con rappresentanti delle regioni, alle quali è devoluta larga parte dell'assistenza ai giovani, per esaminare il testo della raccomandazione n. 1019 e per illustrare i contenuti dei 12 princìpi e delle 41 raccomandazioni approvati dalla conferenza di Strasburgo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

(27 marzo 1986)

MARTINI, PACINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Facendo riferimento alla nostra interrogazione (3-01116 del Senato, atti 20 novembre 1985), relativa alla vendita a privati da parte della Banca Commerciale Italiana del 51 per cento del pacchetto azionario della società Henraux s.p.a. di Seravezza (Lucca), di cui sollecitiamo la risposta, chiediamo anche se nella suddetta vendita siano state rispettate le regole generali stabilite dal Ministero delle partecipazioni statali per l'alienazione di beni che le aziende a partecipazione pubblica abbiano deciso di dimettere. La richiesta è motivata dalle notizie correnti sul costo dell'operazione che, se vere, sarebbero particolarmente onerose per l'azienda a partecipazione pubblica.

(4-02429)

(6 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'IRI.

La Henraux s.p.a., azienda con capitale attuale di lire 1.500 milioni operante nel settore dell'estrazione, lavorazione e commercio dei marmi, ha rappresentato per il gruppo COMIT una partecipazione avente caratteristiche «anomale» nel senso che, acquisita nel quadro della sistemazione di una posizione di sofferenza, è stata detenuta nella sola prospettiva di una cessione da realizzarsi nei modi e nei tempi più opportuni.

Al riguardo, si precisa che la Banca d'Italia, fin dal marzo 1976, osservò che si trattava di partecipazione «non annoverabile tra quelle assumibili dalle aziende di credito ai sensi delle disposizioni vigenti in materia» e formulò la direttiva di provvedere ad alienarla alla prima favorevole occasione.

La Banca d'Italia è stata costantemente tenuta aggiornata, prima sulle difficoltà in cui si dibatteva l'azienda, poi sulla graduale ripresa, fino al conseguimento di un sostanziale risanamento che doveva precedere l'avvio di ogni trattativa di cessione.

In occasione della revisione della disciplina dettata dall'organo di vigilanza in materia di partecipazione (1981), gli inviti alla dismissione da parte della Banca d'Italia si sono fatti più pressanti a testimoniare l'indilazionabilità della cessione.

Le trattative condotte con varie controparti si sono rivelate difficili e per diversi motivi non sono giunte a conclusione. La Henraux s.p.a. è stata, infine, ceduta a primari imprenditori del ramo. Il prezzo, corrispondente ai mezzi propri di bilancio della società, ha consentito di realizzare già nell'esercizio 1985 una plusvalenza di 4.090 milioni di lire e consentirà, all'atto del passaggio del residuo pacchetto, una ulteriore plusvalenza di 3.929 milioni da contabilizzarsi nell'esercizio in corso.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(24 marzo 1986)